

R.G. n. 34/25 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Chieti, in persona del Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella procedura ex artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 n. 34/25 ruolo procedimento unitario, proposta da **Anna Rita Masciulli** (C.F. MSCNRT63P59C632X), nata a Chieti il 19/09/1963 e residente [REDACTED],

ricorrente

Oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 s.s. d.lgs. n. 14/19

Motivi di fatto e di diritto della decisione

In data 22 aprile 2025 la ricorrente sopra indicata ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, dott.ssa Paola Ruscetta, e domandando al Tribunale di Chieti l'omologa del piano proposto.

Con decreto emesso in data 15 giugno 2025 il giudice, a seguito di integrazione documentale, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 d.lgs. 14/2019 e, contestualmente, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il divieto di



azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente nonché il divieto, in capo alla ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

In sede di udienza del 2 ottobre 2025 il professionista nominato in luogo di OCC ha precisato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori entro il termine di legge (invero vi è stata una osservazione, in particolare da parte del creditore Unicredit S.p.A., il quale tuttavia ha semplicemente comunicato il proprio conteggio estintivo della pratica di finanziamento, dal quale emerge che l'importo risulta inferiore a quanto indicato nella relazione del Gestore della Crisi).

Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In merito alla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzi tutto, quanto segue. La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) d.lgs. n. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019. La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) *ter* che, "limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tale richiamo si collegava con quanto disposto all'art. 12 *bis*, comma 3, a mente del quale il giudice dovrebbe omologare il piano del consumatore soltanto laddove è escluso "che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".



Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica, mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche. Sul punto, si richiama l'art. 124 *bis* del T.U.B., in combinato con l'art. 283 C.C.I.I., in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore "abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"; tale disposizione impone una valutazione *ex ante* che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento. In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio, che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini della concessione dei mutui conclusi dalla ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche.

Per come emerge dalla relazione rimessa dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento della Masciulli trae origine dalla sottoscrizione, nell'anno 2015, della garanzia personale in favore della titolare della ditta per cui aveva lavorato, a supporto di un mutuo chirografario destinato all'attività commerciale di quest'ultima, in un contesto di relazione fiduciaria e, all'epoca, di assenza di occupazione stabile. A seguito dell'inadempimento della debitrice principale le veniva notificato decreto ingiuntivo nell'agosto 2017; successivamente, nel 2021, aderiva con la medesima ad un piano di rientro, che non riusciva a proseguire per sopravvenuti e rilevanti eventi personali e familiari, tra cui due interventi chirurgici e l'assistenza al padre gravemente malato poi deceduto. Per far fronte a spese straordinarie la ricorrente contraeva nel 2022 un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, tuttora in regolare ammortamento.



Dall'analisi condotta dal Gestore emerge che l'indebitamento non è riconducibile a condotte voluttuarie o a stile di vita dispendioso, bensì a circostanze imprevedibili e all'oggettiva insufficienza della capacità reddituale sopravvenuta, con la conseguenza che non si ravvisano profili di colpa grave, malafede o frode nell'assunzione e nella gestione delle obbligazioni.

Tanto osservato in ordine alla meritevolezza, va altresì osservato che la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato; la stessa, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso. Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte della debitrice nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti della stessa impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Tanto osservato in ordine ai presupposti per accedere alla procedura, per quanto concerne il contenuto della proposta formulata ai creditori, essa, come modificata all'esito delle osservazioni del creditore Unicredit, prevede che la debitrice metta a disposizione della procedura la somma complessiva di € 15.810,00, da corrispondersi mediante 51 versamenti mensili di € 310,00, nei quattro anni e tre mesi successivi all'omologa, mediante accantonamento su conto corrente dedicato. A fronte di un



passivo complessivamente accertato pari ad € 22.595,43, come rideterminato a seguito dell'indicazione - da parte di UniCredit S.p.A. - di un minor importo rispetto a quello originariamente indicato in ricorso, la proposta assicura il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura pari al 67,49%, con riparto parziale decorso il secondo anno e riparto finale a chiusura della procedura.

Il piano proposto è fattibile, per come emerge dai dati appena posti in evidenza. Circa la convenienza del proposto piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si può condividere la conclusione del gestore della crisi per cui la proposta assicura ai creditori un soddisfacimento economicamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale il valore teoricamente realizzabile (stimato in € 15.400,00 al lordo dei costi di procedura) risulterebbe comunque inferiore rispetto all'importo di € 15.810,00 previsto dall'accordo.

Per il resto, nessuno dei creditori ha sollevato osservazioni.

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs., come i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

p.q.m.

- 1) OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente **Anna Rita Masciulli** (C.F. MSCNRT63P59C632X), nata a Chieti il 19/09/1963 e residente in [REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, dott.ssa Paola Ruschetta;
- 2) DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;



- 3) DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) DISPONE che il Gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;
- 5) DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista, nominato sul sito internet del Tribunale, ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Chieti;
- 6) AFFIDA al professionista nominato in luogo di Organismo di Composizione della Crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;
- 7) DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
- 8) DISPONE, sempre a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Chieti e sul portale dei Fallimenti;
- 9) DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Chieti, 24 novembre 2025

Il Giudice

(dr. Alessandro Chiauzzi)

